

Environmental Humanities 2021
Master studi dell'Ambiente e del Territorio

6 novembre 2021

*Declinazioni della «giustizia climatica»,
«trappola del progresso»
e diritto umano al clima*

Michele Carducci

Università del Salento – Cedeuam

www.cedeuam.it

michele.carducci@unisalento.it

Svolgimento

1. Euristiche fuorvianti
2. Declinazioni della «giustizia climatica» rispetto alla «giustizia ambientale»
3. L'emergenza climatica come fine dell' «era del bilanciamento»?
4. L'emergenza climatica come impossibilità di risolvere (vecchie) ingiustizie o come fonte di (nuove) ingiustizie?
5. L'accesso al giudice come «nazionalismo climatico»?
6. È possibile la «giustizia climatica» nella «disuguaglianza climatica»?
7. «Tasso di sconto», «trappola del progresso», diritto umano al clima

Euristiche fuorvianti

Diritto = identico ovunque? (invece esistono «tradizioni giuridiche»
differenti proprio sul rapporto clima-vita umana)

Clima = ambiente?
atmosfera?
emissioni?
energia?

Per cui

giustizia «climatica»

=

giustizia «ambientale»/«energetica»?

=

accesso alla giustizia?

Tuttavia,
la prospettiva giuridica sulla «giustizia» (a fini di tutela)
si interroga sempre su quattro domande:

1. esistono fonti?
2. quali tradizioni riflettono?
3. queste fonti forniscono «definizioni»?
4. queste fonti forniscono «discipline»?

Fuori di queste premesse, qualsiasi discorso sulla «giustizia» risulta
«convenzionale» (*che cosa se ne pensa: filosofie, teorie*)
o «istituzionale» (*che cosa se ne dice*),
ma non «normativo» (*che cosa si è concordato di dover fare*).

Declinazioni della «giustizia climatica»

Giustizia climatica = nessuna «definizione normativa» ma solo convenzionale o istituzionale [es. CESE, 2018], ma con una «disciplina normativa» speciale

quale
«giustizia»?
distributiva?
compensatoria?
commutativa?
restaurativa?
punitiva?

quali soggetti?
singoli?
gruppi vulnerabili?
categorie vulnerabili?
popolazioni?
specie?

quale livello?
personale?
locale?
sociale?
planetario?
temporale?

quale oggetto? causa? effetto? clima?
atmosfera? energia?
per ottenere che cosa?
soluzione di un caso (es. opera climalterante)?
soluzione di un problema (es. situazione di pericolo)?
eliminazione di una disuguaglianza/disparità persistente (es. accesso all'energia)?

Soccorrono

«definizioni costituzionali» di giustizia?

In realtà no, perché il costituzionalismo europeo – matrice di tutti i costituzionalismi – si è evoluto, nel corso del Novecento, verso una regolazione non dei «fini» di giustizia, bensì dei «metodi» per eliminare ingiustizie, denunciate attraverso le libertà.

Il passaggio è stato contrassegnato dalle due esperienze paradigmatiche di Weimar (Costituzione del 1919, di impianto democratico-liberale, dove il consenso maggioritario produceva condivisione di idee di «giustizia»: c.d. opzione «maggioritaria») e italiana (Costituzione del 1948, di impianto liberal-democratico, dove il consenso non definisce la «giustizia», ma ha il compito di applicare «metodi» di soluzione di ingiustizie, legittimamente espresse attraverso la libertà di disaccordo e di dissenso: c.d. opzione «contromaggioritaria»).

Allora è «giustizia ambientale»?

Giustizia ambientale = nessuna «definizione normativa» ma solo convenzionale, senza una «disciplina normativa» speciale, ma con un disciplina speciale di «accesso al giudice» su problemi «ambientali»
(Convenzione di Århus, Convenzione di Escazú)

Di conseguenza, «giustizia ambientale» diventa sinonimo di «contenzioso ambientale» (*Litigation*) e di «accesso al giudice» per risolvere il «contenzioso».

Tuttavia, i giudici non risolvono «problemi» di ingiustizia, ma «casi» di ingiustizia in base a procedimenti razionali (il processo).

Ma allora la «giustizia ambientale» significa solo giustizia «procedurale» davanti al giudice per risolvere «casi»?

I «casi» giudiziari, tuttavia, riflettono problemi.

Che cosa sono, allora, i problemi «ambientali»?

Per rispondere, mancando «definizioni normative» o «istituzionali», si può ricorrere soltanto alle «definizioni convenzionali», per verificare, poi, se esse si combinino o meno con la «disciplina normativa» speciale della giustizia climatica.

Quindi, ricapitolando

Caratteristiche	Giustizia «climatica»	Giustizia «ambientale»
Definizioni normative?	No	No
Definizioni istituzionali?	Si	No
Definizioni convenzionali?	Si	Si
Disciplina normativa speciale?	Si	No
Disciplina di accesso al giudice?	No	Si

In definitiva,

- la «giustizia climatica», pur non essendo «definita normativamente», è «disciplinata normativamente» (precisamente dall'UNFCCC del 1992 e dagli «altri strumenti giuridici» da esso abilitati ai sensi degli artt. 4 e 17), il che crea problemi «interpretativi» delle norme
- la «giustizia ambientale», pur non essendo «definita normativamente», è «disciplinata» nell' «accesso al giudice» (precisamente dalle Convenzioni di Århus e di Escazú), il che crea problemi «applicativi» dell'accesso concreto al giudice.

Entrambe condividono un problema «definitorio» e questo spiega le euristiche confuse nel dibattito su questo fronte di «giustizia».

Secondo Martinez-Alier,
la giustizia «ambientale» è un
problema locale di «conflitto»:

- su un luogo (L) = di collocazione (prospettiva statunitense sulle periferie «nere», da cui è nata la stigmatizzazione *nimby*);
- su una distribuzione di costi e benefici fra condizioni personali (ACB su P) = di allocazione (non incompatibile con logiche *nimby*: es. «vocazione turistica» di persone-imprese);
- sull'utilizzo di un bene (B) = di utilizzazione (c.d. prospettiva di «difesa dei beni comuni», incompatibile con logiche *nimby*, perché «valoriale»).

Elemento comune: conflitto «dilemmatico» (*non qui ma altrove; non a me ma ad altri; non così ma in altro modo*).

[Fonte: J. Martinez-Alier, *Circularity, entropy, ecological conflicts and LFFU*, in *Local Environment*, 2021]

Limiti di questa prospettiva

- Inquadra il conflitto esplicitamente in termini esclusivamente economici (collocazione, allocazione, utilizzazione).
- Ma in termini economici, qualsiasi problema di «giustizia» è osservato sempre in prospettiva solo «dilemmatica» (*aut-aut/et-et*).
- In termini giuridico-costituzionali, invece, il conflitto non è mai inquadrabile in termini «dilemmatici» (se non in prospettiva morale, con le c.d. «*tragic choices*»), ma sempre in termini «trilemmatici» (c.d. «*tertium comparationis*») o «quadrilemmatici» (c.d. «*tutela multilivello*»).
- Questo perché il diritto sulle questioni di giustizia-conflitto introduce sempre una «regola» in riferimento al luogo, le persone, i beni, in base alla quale dirimere il conflitto.

Questo spiega perché la formula «giustizia ambientale», dal punto di vista giuridico, non significhi nulla, se non «giustiziabilità» del conflitto, ossia accesso al giudice per dirimere il conflitto ed è così che è stata disciplinata «normativamente» come «accesso al giudice».

[Fonte: G. Lariguet, *Dilemas y conflictos trágicos. Una investigación conceptual*, Lima, Palestra ed., 2008]

Definizioni di «giustizia climatica»

Secondo R.A. Pielke jr.,
la giustizia «climatica» è un
problema planetario di «conflitto» tra:

- conoscenze scientifiche del tempo = di urgenza (U) c.d. «*Tornado Politics*»;
- e rappresentazione morale del bene e del giusto rispetto a quel tempo = di bilanciamento (W) c.d. «*Abortion Politics*».

Non è dunque un conflitto sui luoghi (L) né tra condizioni personali (P) né sui beni (B), ma di «peso» (*Weight*) tra conoscenza e morale.

La questione climatica non è una «tragedia dei beni comuni» (anche perché il clima non è una «cosa-bene» di cui «appropriarsi»), bensì una «tragedia dell'orizzonte» del tempo (su cui decidere tra conoscenza e pensiero morale: c.d. «doppia incertezza» cognitiva e morale sul «peso» da dare all'una e all'altra).

Quindi è un conflitto «dilemmatico»? No, perché è comunque disciplinato dalle fonti del diritto climatico (UNFCCC, Accordo di Parigi ecc...), le quali confermano il carattere «planetario» del problema, ma forniscono una determinata disciplina del conflitto di giustizia non come «accesso al giudice», ma come «accordo politico»

[Fonte: R.A. Pielke jr., *The Honest Broker. Making Sense of Science in Policy and Politics*, Cambridge, Cambridge UP, 2007]

È conflitto «trilemmatico»?

Infatti, in base all'UNFCCC, il conflitto è (sarebbe) «trilemmatico», consistendo in

- un obiettivo planetario non negoziabile (art. 2: «*stabilizzare*» la concentrazione di gas serra in atmosfera, in modo da «*escludere ogni pericolosa interferenza umana*» sul sistema climatico – non solo sull'atmosfera – entro un «*periodo sufficiente*» per «*permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente*» ma senza «*minacciare*» «*la produzione alimentare*» e facendo «*continuare*» lo «*sviluppo economico*» ad un «*ritmo sostenibile*»);
- su una «*base di equità*» tra Stati (art. 3 n. 1);
- in rapporto alle «*comuni ma differenziate responsabilità*» degli Stati (art. 3 n.1).

Inquadramento risolutivo del «trilemma»

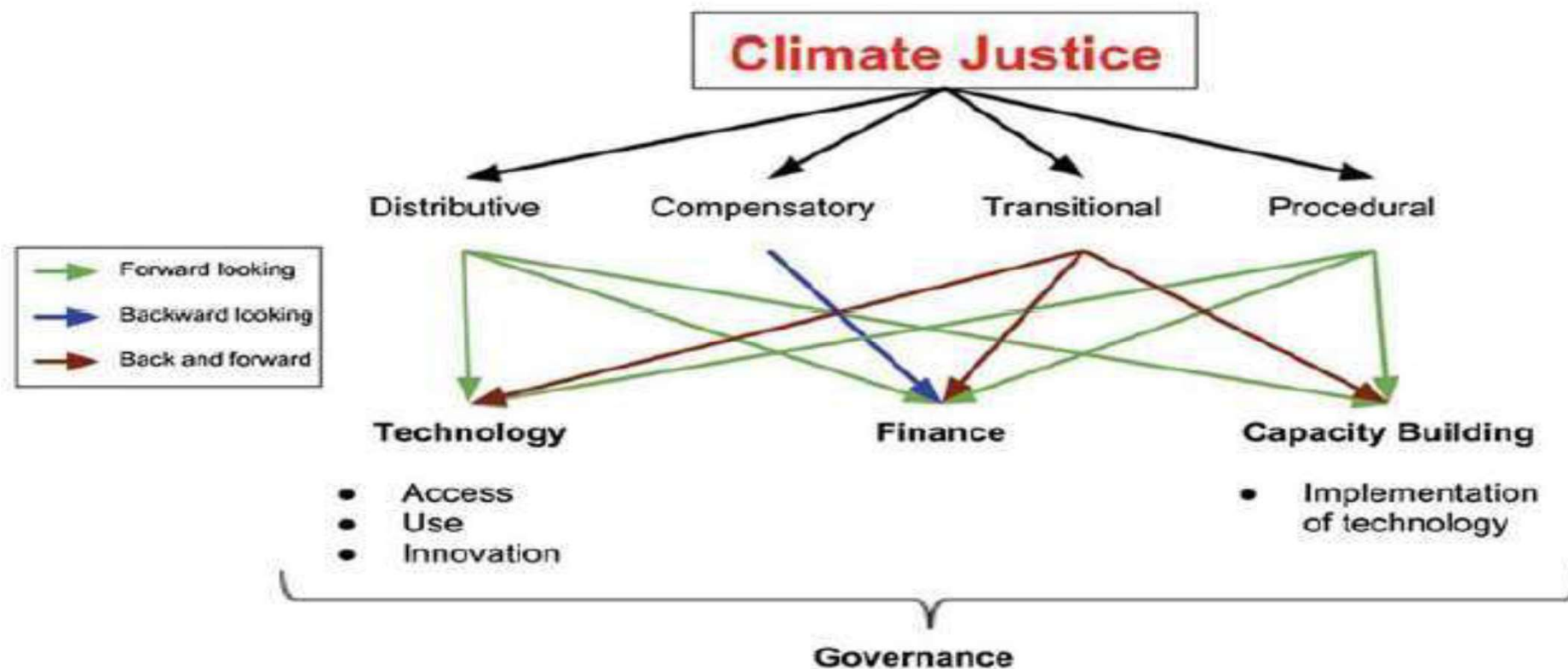
**Bisogna agire sugli effetti *negli* Stati
(logica delle perdite e dei danni)**



[Fonte: E. Boyd et al., *Loss and damage from climate change: A new climate justice agenda*, in 4 *One Earth*, 10, 2021]

Occultamento delle cause

Questo approccio, però, interviene sugli effetti non sulle cause di «ingiustizia» *tra* Stati, quindi «compensa» ingiustizie, non invece «ripara» o «elimina» ingiustizie (*tra e dentro* gli Stati). Di conseguenza, non risponde alla domanda se le ingiustizie permangano o addirittura possano rialimentarsi. Infatti, l'approccio è «tecnocratico» (c.d. «*risk management*»).



[Fonte: R. Mechler et al. (eds.), *Loss and Damage from Climate Change. Climate Risk Management, Policy and Governance*, Cham, Springer, 2019]

Occultamento «coloniale»?

L'euristica dell'intervento sugli «effetti», invece che sulle «cause», riflette la matrice «coloniale» del diritto internazionale e delle sue figurazioni concettuali, di cui c'è traccia anche nelle formule legali dell'UNFCCC sulla c.d. «*Equity*» (fondata sul postulato delle «*responsabilità comuni ma differenziate*», invece che «*differenziate ancorché comuni*», e nell'Allegato I) e dell'Accordo di Parigi (v. art. 4 n. 4).

Del resto, il cambiamento climatico antropogenico è un fenomeno coloniale (c.d. «*metabolic rift*» sulle emissioni estrattive, produttive, di consumo, «di lusso»), che ha alimentato:

- estrattivismo, scambio ecologico diseguale e debito climatico tra Nord e Sud del Mondo;
- «frontiere dei materiali» tra Nord e Sud del Mondo;
- razzismo climatico sui soggetti (dall'energia «sino alla morte» degli schiavi all'energia «morta» del fossile);
- tradizioni giuridiche negate (come quelle ctonie ecosostenibili);
- asimmetrie generazionali tra soggetti (le generazioni «degli oppressi»);
- responsabilità energivore differenziate tra ricchi e poveri, Nord e Sud.

Quindi è un conflitto «quadrilemmatico»?

Secondo M. Baskin, sì,
in quanto si tratta di

- risolvere il problema comune della riduzione dei gas serra
- tenendo sì conto delle responsabilità «storiche» degli Stati e delle capacità «attuali» di farvi fronte (la cit. c.d. «*Equity*»)

ma...

- senza creare nuovi problemi di ingiustizia
- quindi senza alimentare ulteriori conflitti.

Come si vede, però, anche il «quadrilemma» non serve a eliminare ingiustizie, bensì a non crearne di nuove.

[Fonte: M. Baskin, *The Impossible Necessity of Climate Justice?*, in *Melbourne Journal of International Law*, 10, 2009]

La «piramide di Galtung»?

**Il diritto climatico, nel «disciplinare» la giustizia
«climatica» senza «definirla», sembra riprodurre
l'euristica della «piramide di Galtung»**



[Fonte: E. Oliva, L. Charbonnier, *Conflict Analysis Handbook*, UN Staff System College, Torino, 2016]

Ma come si «compensano» le ingiustizie?

Attraverso «modelli» di rappresentazione della realtà
(≠ «metodi» di conoscenza della realtà): i modelli producono
euristiche della giustizia.

Sono due, fra loro speculari:

1. l'analisi costi benefici (ACB)

2. il bilanciamento (o ponderazione proporzionata)

La prima serve a «quantificare» la compensazione, mentre
il secondo serve a «qualificare» gli elementi da confrontare.

Lo scopo è quello di individuare un «peso ponderato» (*Weight*)
nell'incertezza di «valore» che tutti i fattori della realtà possono
avere (tra «conoscenza» e «opinione», come nel bilanciamento tra
«*Tornado Politics*» e «*Abortion Politics*» di Pielke), per cercare di
«includere» tutto e tutti (logica *et-et*) invece che «escludere» (logica
aut-aut). Nell'analisi economica è qualificata anche attraverso la
c.d. «curva di indifferenza» (la c.d. «giostra» di cui parlava N.
Georgescu-Roegen: *Energy and Economic Myths*, in 41 *Southern Economic
Journal*, 3, 1975, 347–381).

Ma «novità» dell'emergenza climatica

L'emergenza climatica, «conosciuta» (non «pensata») dalla scienza, sparglia lo scenario. Per tre ragioni:

1. perché è «certa» e non invece «incerta» (a differenza della morale)
2. perché è planetaria [quindi va oltre luoghi (L), persone (P), beni (B)]
3. perché è dilemmatica, assumendo l'urgenza come certezza rispetto a qualsiasi altra opzione

La sua logica è: *«se non ora, quando?»*

Il suo scopo è: *«evitare il peggio»*

Infatti:

$$E = R \times U$$

Quindi diversa dalle emergenze

ambientali, dove $E = R \times L$ (*«se non qui, dove?»*)

sanitarie, dove $E = R \times P$ (*«se non tra loro, tra chi?»*)

economiche, dove $E = R \times B$ (*«se non su questo, su cosa?»*)

Esperienza inedita! È bilanciabile o quantificabile in ACB?

No, perché *«evitare il peggio»* attiva un'euristica onnicomprensiva superiore a qualsiasi altra aspettativa e quindi non bilanciabile (come nella *«Tornado Politics»* di Pielke): *«evitare»* è più importante di *«ponderare»*, perché riguarda il tempo!

[Fonte: T. Lenton et al, *Climate tipping points — too risky to bet against*, in *Nature*, 2019-2020]

«Evitare» in tempo è un conflitto morale?

No, perché

il tempo è una variabile esterna alla «morale».

**In più, il tempo del sistema climatico è la freccia
termodinamica dell'entropia.**

**Essa coinvolge tutto e tutti (luoghi – L – persone – P –
beni – B).**

**Ecco perché prevale su qualsiasi altro conflitto morale
(di doveri) e impone di gerarchizzare le preferenze sulle
scelte («evitare», prima ancora di «essere giusti»).**

**Si potrebbe concludere che, con l'emergenza climatica,
sia finita la c.d. «era del bilanciamento».**

[Fonti: A.T. Aleinikoff, *Constitutional Law in the Age of Balancing*, in *Yale Law Journal*, 96, 1987, 943; A. Vespaziani, *Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali*, Padova, Cedam, 20092 ;U.G. Nannini, *Valori fondamentali e conflitto di doveri*, Milano, Giuffrè, 2004]

*Allora quale giustizia?
«et- et» o «aut-aut»?*

Formula del ponderare (c.d. di *Alexy*)

$\mathbf{W}_{1+2} =$	$\mathbf{I}_1 \times \mathbf{W}_1 \times \mathbf{R}_1$
	$\mathbf{I}_2 \times \mathbf{W}_2 \times \mathbf{R}_2$

VS

Formula dell'evitare (c.d. di *Lenton et al.*)

$$\mathbf{E} = \mathbf{R} \times \mathbf{U}$$

$\swarrow$ $\searrow$
 $\mathbf{p} \times \mathbf{D}$ $\tau/\mathbf{T}$

FORMULA DELLA “PONDERAZIONE PROPORZIONATA” (“OTTIMIZZAZIONE”) DI ROBERT ALEXY

$W_{1+2} =$	$I_1 \times W_1 \times R_1$
	$I_2 \times W_2 \times R_2$

W = “*Peso astratto*” di principi, diritti, interessi, obiettivi

I = “*Incidenza concreta*” di principi, diritti, interessi, obiettivi nei “fatti/casi” di decisione

R = “*Certezze empiriche*” sui contenuti dei “fatti/casi” di decisione

Per cui: W_{1+2} tradurrebbe la “collisione” di interessi, diritti, obiettivi, principi nel loro “bilanciamento proporzionato” nel “fatto/caso” concreto, senza che alcun interesse, diritto, principio, obiettivo assurga a “tiranno” (come testualmente si legge, per es., in Corte cost. n. 85/2013, al n. 9, nel caso “ex Ilva”)

Ma...

[Fonte: R. Alexy, *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1985]

se il “peso astratto” W_1 è l’obiettivo di stabilizzare il sistema climatico, eliminando “ogni pericolosa interferenza umana” su di esso (art. 2 UNFCCC) ed esso include il “beneficio” del diritto alla vita del genere umano, presente e futuro, e dell’esistenza degli ecosistemi (come da UNFCCC e Accordo di Parigi),
se l’ “incidenza concreta” I_1 dell’obiettivo W_1 investe qualsiasi “fatto/caso”, per “ubiquità planetaria” del sistema climatico (art. 1 UNFCCC),
se le “certezze empiriche” R_1 sono convergenti sull’emergenza climatica [come: - “rischio” di ribaltamento del sistema climatico (non più “stabilizzabile” come prima); - nella certezza empirica che il ribaltamento è solo un questione di “tempo rimasto” “ T ” (“formula di Lenton”); - ma anche ove si reputasse tutto “incerto”, considerato comunque l’art. 3 n.3 UNFCCC, i presenza di rischi di “danni irreversibili”],

Che fare?

Essere urgenti o essere giusti?

qual è l'ottimizzazione possibile?

W_{1+2} ?

W_1 ?

W_2 ?

L'unica opzione possibile è W_1

e come si realizza?

Adeguandosi alla *“formula di Lenton”*

altrimenti?

Responsabilità da ritardo (*ex art. 1218 Cod. civ.*) del decisore che “pondera” nella “indifferenza” [per esempio, attraverso modelli di *“analisi costi-benefici”* fondati sulla c.d. *“curva di indifferenza”* (dove i “costi” e i “benefici” sono scelti e valutati dal decisore, attraverso il consenso politico o societario) oppure modelli di c.d. *“win-win”* come *“lose-lose”* (dove si decide di “vincere tutti”, se “si perde un po’ tutti”, distribuendo costi e benefici)], dato che entrambi i modelli risulterebbero consapevolmente,

- *contra legem* (*contra artt. 2 e 3 n.3 UNFCCC*),
- *“antiscientifici”* (perché contrari al secondo principio della termodinamica e all’entropia del sistema climatico);
- *“antieconomici”* (perché produttivi di “esternalità negative” pigouviane e “costi di transazione” nel doppio scenario di Kapp e Coase, paradossalmente riflessi sullo stesso decisore (in termini di c.d. “perdita complessiva”))

È la soluzione «giusta»?

**Problemi di «verità»
e non solo di «giustizia»
e di «verità» non solo «scientifiche»
ma «storiche», «sociali», «razziali» «coloniali».
Lo dimostra il rischio di fallimento dei 17 SDGs
ONU per il 2030
Per cui...
*Climate first or Justice?***

L'accesso alla giustizia serve?

Pensato per la «giustizia ambientale», non disciplinata normativamente, l'accesso alla giustizia diventa un rimedio «suppletivo» alla *noluntas decidendi* sulle cause della (in)«giustizia climatica», disciplinate normativamente.

Di qui nascono le «*climate change litigation strategies*» (che ricorrono in via «analogica» alla disciplina speciale di «accesso al giudice» per i problemi ambientali),

Esse, però, hanno due limiti:

1. discutono questioni «climatiche», che sono planetarie, a differenza delle questioni «ambientali», che sono locali;
2. anch'esse risolvono «casi» (di Stati inadempienti, di comunità vulnerate, di territori da preservare ecc...), ma non risolvono «problemi» ... che restano, sicché...

la «giustizia climatica»

o è «*risk management*» o è «procedurale»?

L'«accesso alla giustizia» per l'emergenza climatica che cosa tutela?

Sembra profilarsi lo scenario problematico, discusso da John Rawls (*Political Liberalism*, New York, Columbia UP, 1993, 295), della messa in discussione, a causa dell'emergenza climatica, della durata nel tempo della «gamma di applicazione centrale» delle libertà individuali.

Di conseguenza, *Climate first* sembra diventare sinonimo di *Freedom first*.

In tal senso, del resto, la *BVerfGE* del 24 marzo/29 aprile 2021 sulla legge climatica tedesca: tutelare prima le nostre libertà.

Per tale motivo, tra l'altro, si inizia a parlare anche di «nazionalismo climatico».

[Fonti: A. De Petris, *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for Future?*, in *Ceridap*, 21 ottobre 2021; D. Conversi, *The Ultimate Challenge: Nationalism and Climate Change*, in *48 Nationalities Papers*, 4, 2020]

«Giustizia climatica» nella «disuguaglianza climatica»?

Tutelare nel tempo libertà individuali non alimenta scenari necessariamente di giustizia fra tutti, soprattutto nel momento in cui il «bilanciamento» non è più praticabile rispetto all'urgenza del tempo.

Se poi queste libertà individuali sono fonte di «disuguaglianza climatica», locale e planetaria, il *GAP* tra problemi climatici e giustizia si allarga.

Si pensi a questi dati:

- dal 10% più ricco delle persone arriva quasi il 48% delle emissioni globali, e dall'1% più ricco il 17%;**
- Mentre la metà più povera della popolazione mondiale emette solo il 12% dei gas serra**

[Fonte: L. Chancel, *Climate change & the global inequality of carbon emissions: 1990-2020*, Paris, World Inequality Lab Sciences Po, 2021]

Come si spiega questa contraddizione?

Le spiegazioni sono diverse. Se ne possono ricordare due:

1. La prima riguarda la specificità della tradizione (anche giuridica) occidentale, fondata sulla razionalità del presente. Questa tesi investe studi di diversa natura, dal libro *Crescita e colpa* a *Il fine della politica* a *The Master and His Emissary*, che mostrano come la civiltà occidentale, liberatasi dall' *Eschaton* giudaico-cristiano, si sia appiattita sul contingente e sulla razionalità al presente.

2. La seconda richiama la teoria della c.d. «trappola del progresso» di Daniel B. O'Leary, secondo cui l'aumento di benessere individuale abbia determinato una sorta di «errore di scala» nel far ritenere che ciò che è possibile individualmente e localmente valga per tutte le altre scale, compresa quella planetaria, determinando un «pregiudizio» nella rappresentazione della realtà.

[Fonti: L. Zoja, *Crescita e colpa. Psicologia e limiti dello sviluppo*, Roma, Anabasi, 1993; S. Natoli, *Il fine della politica*, Torino, Bollati Boringhieri, 2019; I. McGilchrist, *The Master and his Emisfery*, New Haven, Yale UP, 2009; D.B. O'Leary, *The Progress Trap*, in *Global Ecopolitics*, 1990]

Un esempio della «razionalità» della tradizione occidentale

Un esempio di questa «razionalità» parametrata al presente è offerto dalla lettura della formula dell'UNFCCC «*beneficio della presente e delle future generazioni*».

Che cosa significa «beneficio» e come si identifica e si calcola tra presente e futuro?

La formula presuppone la persistenza degli stessi benefici nel tempo. Questa presupposizione ha legittimato il calcolo del beneficio secondo il «tasso di sconto».

In merito, vale la contrapposizione di calcolo «economico» tra William Nordhaus e Nicholas Stern. Il loro approccio è esclusivamente appunto economico. Il tasso di sconto calcola il mutamento di valore dei medesimi benefici assumendo il fattore tempo come ricorrenza dei benefici. Il tasso di sconto decide quanto vale oggi un beneficio futuro: più alto è il tasso di sconto, meno valore ha il beneficio oggi, e dunque meno economicamente razionale diviene sostenere oggi i costi necessari a che esso si realizzi domani.

- Tasso di sconto alto = il beneficio futuro vale oggi poco e quindi non è razionale sostenerne i costi oggi (William Nordhaus).
- Tasso di sconto basso = il beneficio futuro vale già oggi molto e quindi è doveroso sostenerne i costi oggi (Nicholas Stern).

Con l'emergenza climatica, questo scenario di immutabilità è smentito. Il tempo diventa «risorsa scarsa» (il «tempo rimasto» per il non ribaltamento del sistema climatico) e quindi deve essere esso stesso inserito nel «tasso di sconto». Ma qual è il valore remunerativo del fattore tempo? È il «non fallimento» dell'operazione decisa rispetto al fine, ossia evitare i ribaltamenti del sistema climatico che compromettono l'esistenza stessa dei benefici futuri. In tal senso, si è mosso il ragionamento del *BVerfG* nella citata decisione sulla legge climatica tedesca.

Diritti della natura, eco-sostenibilità, diritto umano al clima

Nel contempo, proprio l'emergenza climatica ha reso evidente che le logiche razionali sin qui seguite, pur sempre fondate sul «tasso di sconto», sono state evidentemente fallimentari, non avendo comunque impedito l'emergenza stessa. La regressione delle nicchie climatiche in deficit ecologico del pianeta, conseguente all'emergenza climatica, implica la perdita irreversibile dei benefici già da oggi. Di qui è nata l'affermazione della «necessità della non regressione» ecologica e biofisica, che è alla base di diverse nuove figurazioni concettuali, come quelle di:

- «diritti della natura» (es. Costituzione dell'Ecuador)
- «eco-sostenibilità» (es. Reg. UE n. 2020/852)
- «diritto umano al clima stabile e sicuro»

[Fonte: M. Carducci et al., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, Brussels, CESE, 2020]

Una via alternativa per la «giustizia climatica»?

Queste prospettive aprono spiragli di speranza nell'affrontare la sfida dell'emergenza climatica in modo meno «ingiusto», per varie ragioni:

- esse assumono una razionalità diversa di «co-benefici» e di «co-sviluppo», che la razionalità economica del «tasso di sconto» non coglie, in quanto appiattita sulla presunzione della equivalenza dei soli benefici umani;
- risultano pienamente conformi con l'art. 2 UNFCCC, che persegue obiettivi ecosistemici e non solo umani;
- assumono un approccio olistico nei termini abilitati dal *Preambolo* e dall'art. 6 n.8 dell'Accordo di Parigi, ovvero «simpoietico» con la natura e non invece «autopoietico» per le sole utilità economiche umane.

[Fonte: M.-C. Petersmann, *Sympoietic thinking and Earth System Law: The Earth, its subjects and the law*, in *Earth System Governance*, 9, 2021]



Grazie

Per la bibliografia: www.cedeuam.it

Per il bollettino di aggiornamento dei temi:
<https://www.facebook.com/groups/giustizia.climatica>

Per contatti col Docente: michele.carducci@unisalento.it